



REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

(deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 10 dicembre 2003)

ULTIMO AGGIORNAMENTO EFFETTUATO:
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. ___ DEL ___/12/2021

(le modifiche apportate con tale deliberazione sono evidenziate in grassetto)

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Oggetto e Finalità del Regolamento.....	3
Art. 2 Definizione delle entrate.....	3
Art. 3 Regolamentazione delle entrate	3
Art. 4 Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe	4
Art. 5 Modificazioni soggettive e oggettive d'imposta.....	4
TITOLO II GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE.....	5
Art. 6 Forme di gestione delle entrate	5
Art. 7 Soggetti Responsabili delle entrate tributarie	5
Art. 8 Soggetti Responsabili delle entrate non tributarie.....	6
Art. 8-bis Modalità di accertamento delle entrate non tributarie.....	6
Art. 9 Attività di verifica e controllo	7
Art. 10 Rapporti con i cittadini	7
Art. 11 Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria.....	7
Art. 12 Rideterminazione in autotutela dei provvedimenti tributari.....	8
Art. 12 bis Rideterminazione in autotutela degli atti non tributari.....	9
Art. 12 ter Rideterminazione in autotutela degli atti del Servizio riscossione.....	9
Art. 13 Tutela Giudiziaria.....	9
Art. 14 Sanzioni ed Interessi.....	10
TITOLO III RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA	11
Art. 15 Modalità di pagamento	11
Art. 16 Dilazioni di pagamento	11
Art. 17 Forme di riscossione coattiva	13
Art. 18 Procedure	13
Art. 18-bis Attività propedeutiche alla riscossione coattiva	13
Art. 18-ter Notifica dell'atto di accertamento relativo alle entrate patrimoniali.....	14
Art. 18-quater Notifica dell'avviso di accertamento relativo alle entrate tributarie	14
Art. 18-quinques Rinvii.....	15
Art. 19 Importi minimi.....	15
Art. 20 Sgravi e rimborsi.....	15
Art. 20-bis Compensazione.....	15
Art. 21 Accertamento con adesione	16
TITOLO IV NORME FINALI	16
Art. 22 Vigenza.....	16
Art. 23 Formalità.....	16

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale delle entrate proprie del Comune, sia esse tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il presente regolamento è in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, nr. 446, nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18/8/2000, nr. 267 e nel decreto legislativo 25.2.1995, nr. 77, per la parte non abrogata, e loro successive modificazioni ed integrazioni e in coordinamento con il regolamento comunale di contabilità.
3. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare i principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni; delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
4. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
5. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1), quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa non tributaria la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3

Regolamentazione delle entrate

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo o entrata patrimoniale è ulteriormente disciplinata, nel dettaglio, con apposito regolamento, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo o entrata medesima.

2. [...]¹

3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1), e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. La determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi viene determinata nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio. A tal fine, le aliquote, le tariffe ed i prezzi possono essere variati in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario².

2. Le relative deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

3. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

4. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, sono prorogate le tariffe e le aliquote in vigore.

Art. 5

Modificazioni soggettive e oggettive d'imposta³

1. Le riduzioni, esenzioni, esclusioni, aliquote ridotte ed in generale ogni agevolazione d'imposta sono regolamentate dal Consiglio Comunale e sono immediatamente applicabili, anche in assenza di specifico richiamo nei regolamenti comunali, nel caso in cui il loro riconoscimento sia obbligatorio per legge.

2. Ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si considerano esenti dall'applicazione dei tributi comunali di loro pertinenza le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), salvo diverse specifiche disposizioni di legge o regolamentari.

3. Se non diversamente disposto dalla norma o da specifici regolamenti comunali, il riconoscimento di riduzioni, esenzioni, esclusioni, aliquote ridotte ed in generale di ogni agevolazione d'imposta, è subordinato, a pena di decadenza dal beneficio, alla presentazione della denuncia nei modi e termini di legge o di regolamento. Il relativo beneficio si applica con le decorrenze prescritte dalla legge o dal regolamento. La denuncia resa tardivamente non dà diritto all'applicazione retroattiva del beneficio.

4. L'estinzione della soggettività passiva resta inopponibile all'amministrazione finanziaria se, dal mancato o tardivo adempimento dell'obbligo dichiarativo, ove prescritto, derivi l'impossibilità, per intercorsa decadenza, di recuperare il tributo eventualmente non assolto dal soggetto obbligato.

¹ Comma abrogato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29 novembre 2013.

² Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29 novembre 2013.

³ Articolo novellato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2016.

TITOLO II
GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 6
Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione scegliendo tra una delle seguenti forme previste dall'art 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

- a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 30-34 del DLGS 267/2000;
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art 113 bis, comma 1, lettera b) del DLGS 267/2000;
- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 113 bis, comma 1 lett. c) del DLGS 267/2000, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15/12/1997, nr. 446;
- d) affidamento in concessione, mediante procedura di gara ad evidenza pubblica ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al DLGS 112/99 e s.m.i. o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del DLgs. n.446/1997.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

3. E' esclusa ogni partecipazione diretta di amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste eventualmente costituite o partecipate.

Art. 7⁴
Soggetti Responsabili delle entrate tributarie

1. Per ciascun tributo comunale la Giunta designa un Funzionario responsabile cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale. L'individuazione del Funzionario responsabile del tributo coincide di norma con il dirigente del Servizio cui il tributo afferisce. Il Funzionario responsabile può delegare specifiche attribuzioni al funzionario titolare di posizione organizzativa ovvero, in mancanza, ad altro funzionario scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.

2. Il Funzionario responsabile del tributo cura:

- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo compresa l'organizzazione degli uffici e la riscossione;
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli;

⁴ Articolo novellato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 05/08/2020.

- c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario di concerto con i responsabili dell'esame dei procedimenti di reclamo-mediazione ed esprime il parere alla resistenza in giudizio curando altresì – in caso di parere sfavorevole dell'avvocatura – la formalizzazione in capo a se o al professionista esterno della procura alla lite, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Giunta Comunale;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo, o di specifiche attività di gestione del tributo, sia affidata a terzi, cura i rapporti e ne controlla la gestione verso il soggetto affidatario;
- g) richiede al servizio finanziario l'accertamento dell'entrata ai sensi del DLGS 267/2000;
- h) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

3. Il Funzionario responsabile del tributo, ovvero il funzionario da questi delegato, assegnano in lavorazione ai dipendenti preposti, specifiche attività a mezzo di ordini di servizio interni, formalizzati con procedura informatica idonea a garantire la tracciabilità di ogni fase della lavorazione.

4. L'assegnazione di cui al precedente comma attribuisce al destinatario la qualifica di Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990.

5. Il Funzionario responsabile del tributo, ovvero il funzionario da questi delegato, procedono alla verifica della regolare esecuzione dei compiti del Responsabile del procedimento anche mediante tecniche di controllo a campione.

Art. 8

Soggetti Responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Art. 8-bis⁵

Modalità di accertamento delle entrate non tributarie

1. Il responsabile del procedimento dell'entrata individuato nel piano esecutivo di gestione, avendo ricevuto copia del provvedimento (ministeriale, regionale, comunitario, etc.) con cui viene concesso il trasferimento (corrente o in c/capitale) trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione, la determinazione di accertamento dell'entrata, con contestuale impegno di spesa nelle sole ipotesi di trasferimento a specifica destinazione, allegandovi copia del provvedimento di concessione del contributo.

⁵ Articolo aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 17 marzo 2005.

Art. 9

Attività di verifica e controllo

1. E' obbligo del Comune o del soggetto delegato verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto al pagamento a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni e dei servizi pubblici, con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, comunicazioni e, in generale, al controllo di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, da norme di legge e di regolamento che disciplinano la singola entrata.
2. Il responsabile dell'entrata, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente/utente a fornire chiarimenti adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge e regolamento relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
3. Le attività di cui al comma l) possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti dall'art.52 del decreto legislativo 15.12.1997, nr.446.
4. La Giunta comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata: il responsabile dell'entrata vigilerà sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Art. 10

Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità. In aderenza a quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in ordine al divieto di richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti attestati in documenti già in proprio possesso, gli uffici comunali adottano idonee soluzioni informatiche che consentano lo scambio e la fruizione delle informazioni. L'acquisizione delle attestazioni relative alla situazione reddituale o economica (ISEE) ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti dalle disposizioni comunali avviene telematicamente mediante apposito portale web reso disponibile dal Comune ad intermediari qualificati convenzionati, ferma restando la disciplina e le decorrenze disposte in ordine a ciascun singolo beneficio comunale⁶.
2. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi le modalità di computo degli adempimenti posti a carico dei cittadini.
3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Art. 11

Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. L'attività di accertamento, rettifica delle entrate e di liquidazione è svolta dal Comune, a mezzo

⁶ Periodi aggiunti con la deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 21 dicembre 2018.

dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano le singole entrate, nonché, per quanto attiene le entrate tributarie, dalle disposizioni contenute nei commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Gli avvisi di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi, dal regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative e dagli eventuali regolamenti locali specifico al tributo⁷.

2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o da messi speciali o, in alternativa, tramite il servizio Postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. I costi di notificazione gravano sugli utenti o contribuenti tenuti al pagamento. Con provvedimento del Responsabile del tributo, sono determinate eventuali spese di produzione degli atti e rimborsi spese da porre a carico del contribuente in conformità con le disposizioni vigenti⁸.

3. Le attività di accertamento e di riscossione delle entrate possono essere affidate anche a soggetti abilitati dal Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 15.12.1997, nr.446. In questo caso, l'affidatario si sostituisce, nelle funzioni al Funzionario Responsabile: il responsabile dell'entrata vigilerà sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Art. 12

Rideterminazione in autotutela dei provvedimenti tributari⁹

1. Il funzionario responsabile del tributo può, con proprio atto motivato, annullare in tutto o in parte il provvedimento di accertamento notificato, se ne riscontra l'illegittimità.

2-bis. Nel caso l'autotutela sia attivata su iniziativa del soggetto obbligato, la mancata risposta del Comune all'istanza entro i termini prescritti, ha valore di silenzio-rigetto.¹⁰

2. Per dare effettiva consistenza alle ragioni di pubblico interesse ed ai ragionevoli termini di cui alla legge n. 241/90, la rideterminazione avviene, di regola, non oltre la notifica del provvedimento ingiuntivo, per gli avvisi di accertamento emessi fino al 31/12/2019, e non oltre il ricevimento della lettera informativa di presa in carico delle somme da riscuotere inviata dal Servizio riscossione, se l'avviso di accertamento è stato emesso a partire dal 01/01/2020.¹¹

3. Il funzionario responsabile del tributo, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, può disporre l'annullamento del provvedimento di accertamento riscontrato illegittimo, anche successivamente ai termini di cui al comma precedente, nel caso in cui il destinatario dimostri di aver prodotto, prima della notifica dell'atto ingiuntivo o del ricevimento della lettera informativa di presa in carico, istanza rivolta alla revisione dell'atto rimasta comunque inevasa; ovvero, in assenza di istanza e salvo che non siano state avviate procedure esecutive, nel caso in cui il destinatario dimostri la mancata considerazione di tutti o parte dei versamenti, ancorché tardivamente, eseguiti; l'errore logico o di calcolo; la doppia imposizione; l'errore materiale del contribuente immediatamente riconoscibile dall'Amministrazione.¹²

⁷ Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 06 marzo 2010.

⁸ Periodo aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 29 marzo 2011.

⁹ Articolo novellato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2016.

¹⁰ Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale __ del __/12/2021.

¹¹ Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 05/08/2020.

¹² Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 21 dicembre 2018 e, successivamente modificato, con la deliberazione del Consiglio comunale 31 del 05/08/2020.

4. Non costituisce motivo di illegittimità dell'avviso e, pertanto, non legittima il funzionario responsabile a procedere all'annullamento, sia prima che dopo i termini di cui al comma 2, il mancato riconoscimento nel provvedimento accertativo di riduzioni, esenzioni, esclusioni, aliquote ridotte ed in generale di ogni agevolazione d'imposta, per le inadempienze di cui al comma 3 dell'articolo 5, ovvero, il mancato riconoscimento dell'estinzione della soggettività passiva se, dalle medesime inadempienze, derivi l'impossibilità, per intercorsa decadenza, di recuperare il tributo eventualmente non assolto dal soggetto obbligato.¹³

5. Nel potere di annullamento in autotutela di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.¹⁴

6. In nessun caso sarà possibile emettere il provvedimento di cui al comma 1 qualora l'atto sia stato oggetto di sentenza definitiva favorevole all'ente.¹⁵

Art. 12 bis

Rideterminazione in autotutela degli atti non tributari¹⁶

1. Il responsabile di ciascuna entrata non tributaria può, con proprio atto motivato, annullare in tutto o in parte i propri provvedimenti, se ne riscontra l'illegittimità.
2. I procedimenti e le modalità di rideterminazione degli atti non tributari restano di esclusiva competenza del dirigente responsabile dell'entrata patrimoniale.

Art. 12 ter

Rideterminazione in autotutela degli atti del Servizio riscossione¹⁷

1. Il dirigente responsabile del Servizio riscossione, con provvedimento motivato, può, in ogni momento annullare in tutto o in parte l'atto notificato, se ne riscontra l'illegittimità.
2. L'istanza di riesame, da presentarsi entro sessanta giorni dalla notifica, a pena di decadenza, attinge esclusivamente a vizi propri dell'atto o a difetti di notifica degli atti prodromici.
3. Le eccezioni relative al merito della pretesa creditoria vantata dall'ente restano di esclusiva competenza del funzionario responsabile del tributo o del dirigente responsabile dell'entrata, secondo le prescrizioni di cui ai precedenti articoli e legittimano il rigetto del riesame da parte del Servizio riscossione.

Art. 13

Tutela Giudiziaria

[Abrogato]¹⁸

¹³ Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n31 del 05/08/2020.

¹⁴ Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale __ del __/12/2021.

¹⁵ Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale __ del __/12/2021.

¹⁶ Articolo inserito con la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 05/08/2020.

¹⁷ Articolo inserito con la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 05/08/2020.

¹⁸ Articolo abrogato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2016.

Art. 14
Sanzioni ed Interessi¹⁹

1. Per la irrogazione delle sanzioni tributarie amministrative, vigono i limiti minimi e massimi stabiliti dalle singole leggi d'imposta, determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471 - 472 - 473 del 18/12/1997 e s.m.i.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nelle disposizioni di legge e nei regolamenti di ogni singola entrata.
3. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
4. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del Funzionario Responsabile ed il relativo avviso può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
5. La misura annua degli interessi a credito ed a debito è: a) pari al tasso legale per le entrate extra tributarie; b) del 1% in eccesso rispetto al suddetto tasso di interesse legale per le entrate tributarie.²⁰

¹⁹ Rubrica così modificata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 03 aprile 2007.

²⁰ Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 03 aprile 2007 e, successivamente modificato, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2016.

TITOLO III
RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA

Art. 15
Modalità di pagamento

1. In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla tesoreria comunale o, per il pagamento ordinario dell'ICI e della TARSU, a tutti gli sportelli bancari e postali situati nel territorio nazionale²¹;
- b) versamento nei conto correnti postali del Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune -Servizio di tesoreria;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari, creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- d) assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusta quanto previsto dall'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, nr.449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del RD. 21 dicembre 1933, nr.1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della istanza di compensazione;
- e) carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale o con il concessionario della riscossione. Le convenzioni predette debbono essere previamente approvate dal Comune;
- f) per il pagamento ordinario dell'ICI e della TARSU, con il modello F24 o MAV o equivalente²².

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data della effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno successivo a quello di scadenza medesimo.

3. La riscossione, sia volontaria che coattiva, può essere affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, ovvero a soggetti abilitati dal Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 15.12.1997, nr.446.

Art. 16
Dilazioni di pagamento²³

1. Il responsabile di ciascuna entrata può disporre, su istanza dell'interessato che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, il pagamento di importi arretrati, eventualmente

²¹ Lettera così modificata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 31 marzo 2006.

²² Lettera aggiunta con la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 31 marzo 2006.

²³ Articolo novellato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 29 marzo 2011 e, successivamente, rinnovato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 05/08/2020.

comprensivi di sanzioni ed interessi, in rate mensili di pari importo. Salvo quanto disposto dal successivo comma 4, lo stato di difficoltà è valutato dal responsabile dell'entrata a suo insindacabile giudizio sulla base della documentazione presentata dall'interessato dalla quale emerga l'impossibilità del pagamento in un'unica soluzione e la solvibilità in caso di eventuale rateizzazione, tenuto conto anche di eventuali ulteriori debiti liquidi ed esigibili nei confronti della stessa o di altre Amministrazioni.

2. Per debiti di natura tributaria, l'istanza di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i termini per la proposizione del ricorso giudiziale. La riduzione o l'esclusione delle sanzioni in caso di pagamento entro i 60 giorni, nei casi ove ciò sia previsto, non si applicano in caso di rateizzazione.

3. La durata della rateizzazione varia da un minimo di 4 ad un massimo di 72 rate mensili scadenti nell'ultimo giorno di ciascun mese, a partire dal successivo a quello in cui è emesso il provvedimento di accoglimento, secondo il seguente schema:

- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 4 rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;
- oltre euro 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.

4. Nell'ambito di ciascuno scaglione, il numero effettivo di rate, tra il minimo e il massimo previsto, è dato dal rapporto tra debito da rateizzare e reddito del richiedente attestato dall'indicatore ISEE in corso di validità alla data di richiesta, in caso di persona fisica, o reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione fiscale presentata, in caso di società, secondo la seguente proporzione:

$$n.rate = \left(\frac{Dc}{Re} * N_{pos} \right) + N_{min}$$

n.rate = numero di rate concedibili (il risultato si arrotonda per eccesso);

Dc = debito complessivo da rateizzare;

Re = reddito di riferimento;

N_{pos} = numero rate possibili nello scaglione di riferimento (es. scaglione da 5 a 12 rate = 8 rate possibili);

N_{min} = numero rate minimo nello scaglione di riferimento (es. scaglione da 5 a 12 rate = 5 rate minimo).

5. In caso di comprovato peggioramento della situazione reddituale del debitore, la dilazione concessa può essere rinegoziata una sola volta, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del successivo comma 9. Non costituisce motivo di rinegoziazione il sopraggiungere di nuovi importi dovuti.

6. Per le dilazioni oltre le 48 rate è necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo da rateizzare e di durata non inferiore a quella della rateizzazione.

7. Per debiti di natura extra tributaria di soggetti in comprovata difficoltà economica certificata a cura dei Servizi Sociali, e derivante dall'insufficienza dei redditi a disposizione in relazione ai componenti del nucleo familiare e ai debiti contratti e documentati, la Giunta può deliberare la concessione di dilazioni di pagamento sino a 120 rate mensili, anche senza la presentazione di idonea garanzia fideiussoria.

8. Le dilazioni di pagamento di cui al presente articolo, non possono essere concesse nel caso in cui siano già iniziate procedure esecutive volte al recupero degli importi a debito.
9. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
10. Per tutta la durata della dilazione è applicato l'interesse nella misura indicata nell'art. 14.

Art. 17

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali avviene, di regola, attraverso le procedure previste dal D.P.R 29.9.1973, nr. 602, DPR 43/88, DLGS 46/99, DLGS 112/99, L.265/2002 e s.m.i., qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi.
2. Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal Comune, la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal RD. 14.4.1910, nr.639.
3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il Funzionario Responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
4. E' attribuita al Funzionario Responsabile la sottoscrizione dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate.

Art. 18

Procedure

1. Le procedure di riscossione coattiva delle entrate sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento con gli atti di cui al precedente art. 11.
2. Tuttavia, le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singola entrata, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

Art. 18-bis²⁴

Attività propedeutiche alla riscossione coattiva

1. Costituiscono attività propedeutiche alla riscossione coattiva:
 - a. la notifica dell'atto di accertamento relativo alle entrate patrimoniali;
 - b. la notifica dell'avviso di accertamento relativo alle entrate tributarie;
 - c. la definizione dell'accertamento contabile in entrata;
 - d. la predisposizione delle liste di carico per l'avvio delle procedure di riscossione coattiva.

²⁴ Articolo inserito con la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 05/08/2020.

Art. 18-ter²⁵

Notifica dell'atto di accertamento relativo alle entrate patrimoniali

1. Il Dirigente dell'A.O. responsabile dell'entrata patrimoniale da avviare a riscossione coattiva dovrà curare la notifica al debitore di apposito atto finalizzato alla riscossione della medesima entrata, predisposto nel rispetto dei requisiti previsti dai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. La sottoscrizione dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, la cui produzione può essere prevista anche con sistemi informatizzati, è di competenza del Dirigente Responsabile dell'entrata da avviare a riscossione coattiva e può essere apposta anche mediante l'utilizzo della firma a stampa.
3. Il suddetto atto acquista, ai sensi e per gli effetti della citata L. 160/2019, efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla data di notifica e diviene, altresì, definitivo in caso di mancata impugnazione nei termini di legge o a seguito di giudicato.
4. L'atto di accertamento di entrate patrimoniali non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da diverse annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di accertamento che superano cumulativamente l'importo di 10,00.

Art. 18-quater²⁶

Notifica dell'avviso di accertamento relativo alle entrate tributarie

1. Il Dirigente dell'A.O. responsabile delle entrate di natura tributaria da avviare a riscossione coattiva dovrà curare la notifica al debitore di apposito avviso di accertamento esecutivo redatto nel rispetto dei requisiti previsti dai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. L'avviso di accertamento acquista, ai sensi e per gli effetti della citata L. 160/2019, efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e diviene, altresì, definitivo in caso di mancata impugnazione nei termini di legge o a seguito di giudicato.
3. L'avviso di accertamento di entrate di natura tributaria non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da diverse annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di accertamento che superano cumulativamente l'importo di 10,00.
4. Gli avvisi di accertamento di natura tributaria emessi entro 31.12.2019 non acquistano efficacia di titolo esecutivo.

²⁵ Articolo inserito con la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 05/08/2020.

²⁶ Articolo inserito con la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 05/08/2020.

Art. 18-quinques²⁷

Rinvii

1. Per tutto quanto attiene alle procedure di definizione dell'accertamento contabile d'entrata, ai termini, alle modalità di trasmissione ed alla predisposizione delle liste di carico per l'avvio delle procedure di riscossione coattiva, si rinvia alle specifiche disposizioni contenute nel Regolamento per la disciplina della riscossione coattiva delle entrate locali.

Art. 19²⁸

Importi minimi

1. Il versamento del solo tributo non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 10,00.
2. Salvo che il credito non derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento, non si procede ad accertamento, iscrizione a ruolo, ingiunzione fiscale e riscossione dei tributi comunali se l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non sia superiore ad € 30,00 con riferimento ad ogni singolo periodo d'imposta.

Art. 20

Sgravi e rimborsi²⁹

1. Lo sgravio o il rimborso di tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile dal servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato, nei termini previsti dal comma 164 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione in originale o copia conforme dell'avvenuto pagamento.³⁰

1-bis. La modalità predefinita di rimborso è la compensazione con le somme maturate o maturande dovute per il medesimo tributo o la medesima entrata³¹.

2. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06³².

3. Non si procede al rimborso qualora l'importo per ciascuna annualità da rimborsare non sia superiore a 10,00 euro³³.

Art. 20-bis

Compensazione³⁴

1. E' ammessa la compensazione degli importi a credito e a debito di tributi comunali nei seguenti ambiti:

- a. crediti ICI o IMU con debiti ICI o IMU;

²⁷ Articolo inserito con la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 05/08/2020.

²⁸ Articolo novellato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 04 luglio 2012.

²⁹ Rubrica così modificata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 06 marzo 2010.

³⁰ Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 06 marzo 2010.

³¹ Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 17 dicembre 2019.

³² Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 06 marzo 2010.

³³ Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 06 marzo 2010.

³⁴ Articolo aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 03 aprile 2007.

- b. crediti TARI con debiti TARI;
- c. crediti da tributi diversi da quelli afferenti al Comune di Monopoli con debiti da tributi afferenti al Comune di Monopoli.³⁵

2. Il relativo procedimento deve essere attivato dal contribuente mediante apposita istanza presentata all'ufficio tributi, il quale, accertata l'esistenza del diritto, autorizza l'estinzione dell'obbligazione tributaria secondo le modalità previste.³⁶

Art. 21

Accertamento con adesione

1. L'istituto è disciplinato dall'apposito regolamento approvato con deliberazione consiliare n° 106 del 29.12.2000, esecutiva, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 50 e 52, rispettivamente della L. 449/97 e del D.LgS. 446/97.³⁷

TITOLO IV NORME FINALI³⁸

Art. 22 Vigenza

[...]

Art. 23 Formalità

[...]

³⁵ Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29 novembre 2013.

³⁶ Comma così sostituito con la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 30 maggio 2008.

³⁷ Articolo novellato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 03 aprile 2007.

³⁸ Titolo abrogato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 30 maggio 2008.